



561/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 79928** del registro di Segreteria proposto da **XX XX** (CF: OMISSIS),

nato a OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS, residente in

OMISSIS (RM), alla OMISSIS ed elettivamente

domiciliato a Tivoli, in Piazza del Comune n. 7 presso lo studio

dall'Avv. Loredana NASELLO (CF: NSLLDN70H52L182L), che lo

rappresenta e difende giusta procura atti e che indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo PEC:

loredana.nasello@pecavvocatitivoli.it;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante p.t., con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21,

rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall'Avv.

Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q), con

il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare

Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti per atto del

Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024 (Repertorio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

n.37875 Raccolta n.7313) che indica per le comunicazioni di rito

l'indirizzo Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it

Visto il decreto presidenziale n. 371 del 10.04.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 11 dicembre 2024 l'Avv.

Luca Ricolfi per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, il signor XX XX, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata dall'I.N.P.S. con il sistema Misto 2012 a decorrere dal 01.11.2019, ha contestato il provvedimento di liquidazione provvisorio (Atto n° RME 103202000796) assumendo la erroneità dei calcoli svolti dall'Istituto previdenziale nella determinazione del trattamento pensionistico. In particolare, ha dedotto che nel "Quadro II – Trattamento Diretto", nella sezione riferita alla retribuzione pensionabile alla cessazione di servizio, alla quinta sezione rubricata "Seconda Quota di Pensione" $(5) = (2 \times C) + (2' \times C')$, l'Ente erogatore ha erroneamente quantificato la detta quota in Euro 10.977,07 anzi che in Euro 11.891,825 applicando correttamente la retribuzione media ed i coefficienti di moltiplicazione dei periodi 1992 - 1997 e 1997-2011; che nel 'Quadro II – Trattamento Diretto', nella sezione relativa alla

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

retribuzione pensionabile alla cessazione di servizio, alla quinta sezione rubricata “Terza Quota di Pensione” $(6) = (3 \times D)$), l’Ente erogatore ha erroneamente quantificato la detta quota in Euro 4.473,71, anzi che in Euro 4.846,5168 applicando correttamente il montante contributivo complessivo indicato nella determina I.N.P.S. ed il coefficiente di trasformazione tab. ‘A’ L. 335/1995 in riferimento all’età anagrafica; che il coefficiente di trasformazione, successivamente al 2013 ed in ossequio alla L. 335/1995 in riferimento all’età dell’odierno ricorrente (di anni 67 senza decimali), avrebbe dovuto essere pari a 5,826 e non già a 5,604 come erroneamente riportato; conseguendone che l’importo atteso per la “Terza Quota di Pensione” $(6) = (3 \times D)$ dovrebbe corrispondere ad Euro 5.038,5094. Il tutto avrebbe, quindi, determinato un trattamento pensionistico annuo lordo pari ad € 27.451,367 in luogo della minor somma di € 25.971,81 effettivamente erogata. Rimasta inevasa l’istanza formulata in sede amministrativa e la successiva diffida ha, quindi, convenuto l’INPS avanti a questo Giudice concludendo affinché Voglia: *“accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, il diritto del signor XX XX a conseguire il ricalcolo della prima, seconda e terza quota di pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata dall’I.N.P.S. con il sistema Misto 2012 a decorrere dal 01.11.2019 (Richiesta presentata in data 19.09.2019 n. 19002964 - Iscrizione n. 50434435 liquidata con MOD. S.M. 5007 PROTOCOLLO*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

INPS.7001.17/06/2020.0579595- Atto n° RME 103202000796)
sino ad oggi; b) per l'effetto, condannare l'INPS al versamento in
favore del signor XX XX delle differenze maturate
dalla liquidazione della pensione diretta ordinaria di vecchiaia
(01.11.2019) ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria, con tutti i consequenziali effetti”.

2. Con memoria del 29 novembre 2024 si è costituito in giudizio
l'INPS contestando in via preliminare l'inammissibilità della
domanda in quanto tesa alla caducazione di un provvedimento
di pensione di natura provvisoria in contrasto con quanto
previsto dall'art. 152 lettera a) D.lgs. 174/2016. Nel merito ha
dedotto l'infondatezza del ricorso rivendicando la correttezza dei
conteggi elaborati dall'Istituto dando, altresì, atto dell'avvenuta
rettifica del provvedimento gravato con adeguamento del
trattamento pensionistico in godimento riconosciuto in misura
(superiore) pari a complessivi € 26.028,41, a fronte della somma
pari ad € 25.971,81 del trattamento provvisorio. In via
istruttoria si è opposto all'ammissione della invocata CTU
contabile.

3. All'udienza del 11 dicembre 2024 i difensori delle parti si sono
riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento
delle conclusioni ivi formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità del
ricorso sollevata dalla difesa della parte resistente (art. 101,

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

comma 2, c.g.c.).

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

L'art. 153, co.1, lett. a) prevede l'inammissibilità della domanda qualora *“si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia”*.

La parte resistente, tuttavia, erra nell'interpretare la previsione del codice di rito ritenendola sovrapponibile alla vecchia disciplina dell'art. 64 R.D. 1214/1934 recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*, la quale prevedeva che *“Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, né contro la liquidazione dell'indennità, per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo”*.

Sotto il vigore della richiamata disciplina, come affermato dalla sentenza n. 7/2011 delle Sezioni riunite di questa Corte, l'interessato poteva impugnare solo l'atto definitivo di liquidazione della pensione in cui la posizione del pensionato veniva ad acquisire stabilità a fronte di un provvedimento provvisorio, che poteva sempre essere modificato negli elementi di fatto e di diritto.

Tale disposizione è stata, però, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale per violazione degli artt. 32, 24 e 113 Cost. con la sent. n. 38/ 1972 e, a seguito della successiva ordinanza n. 524/1990, della stessa Corte costituzionale, è stata considerata applicabile all'intera

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

disposizione normativa, con la conseguente ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento provvisorio di pensione (cfr. C. conti, Sez. Centr. giur. III App., sent. n. 150/2018).

Del resto, la disciplina recata dall'art. 153, co.1, lett. a), c.g.c, che è in piena continuità con l'abrogato art. 71, co. 1, lett. a, R.D. n. 1038/1933 recante *“Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti”* comporta che *“l'inammissibilità concerne solo le domande per le quali l'Amministrazione ha fatto espressa riserva di ulteriore pronuncia, per esempio in quanto il relativo procedimento amministrativo è ancora in corso, ma non si estende ai ricorsi avverso provvedimenti di pensione provvisoria”* (Cfr. C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 136/2019).

Nel caso concreto non ricorre questa fattispecie, considerato peraltro che l'atto di liquidazione della pensione in favore del ricorrente da parte dell'INPS di Roma Eur è un provvedimento che, quand'anche provvisorio, espone in calce la facoltà dell'interessato di potere esperire ricorso giurisdizionale avverso lo stesso nei termini di legge.

Del resto, il provvedimento impugnato è immediatamente lesivo e ha fatto emergere l'interesse a ricorrente del Sig. XX, quand'anche sia successivamente stato sostituito dal nuovo provvedimento di liquidazione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

Il ricorrente rileva la presenza di una serie di errori a suo dire

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

determinati dall'erronea applicazione dei coefficienti di moltiplicazione e della retribuzione media utili ai fini del computo del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente.

Pur tuttavia non vengono, nel dettaglio, elaborati dei conteggi completi ed analitici utili a consentire di rilevare tale effettiva erronea quantificazione atteso che, a titolo esemplificativo il ricorrente non espone nemmeno i corretti coefficienti o moltiplicatori a suo dire applicabili.

Come noto la legge 335/1995, nel modificare il sistema di calcolo delle pensioni da retributivo a contributivo, ha salvaguardato, almeno in parte, coloro che, pur non avendo raggiunto la soglia dei 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, potevano comunque far valere contributi versati prima del 1996. In questi casi, il metodo di calcolo è misto ovvero retributivo per i contributi versati fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli successivi al 31 dicembre 1995. In pratica le quote di pensione sono tre: una quota A per i contributi versati dall'inizio dell'assicurazione e fino al 31 dicembre 1992; una quota B per i contributi versati dal 01.01.1993 al 31 dicembre 1995 e, infine, una quota C per la contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 in poi. Per la quota A, dall'inizio assicurazione al 31.12.1992 verrà applicato il sistema retributivo con media ultimi 5 anni; per la quota B dal 01.01.1993 al 31 dicembre 1995 andrà applicato il sistema

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

retributivo con media ultimi 10 anni e, infine, per la quota C, dal 01.01.1996 alla decorrenza della pensione si applicherà il calcolo contributivo.

L'Istituto convenuto ha prodotto in copia i prospetti di liquidazione fornendo altresì ulteriori indicazioni al fine di asseverarne la correttezza. Dall'esame dei consueti prospetti di liquidazione non appaiono *ictu oculi* elementi tali che inducano a ritenere una errata applicazione dei criteri di legge.

A contrario il ricorrente, nell'unico elemento che ha fornito in dettaglio a sostegno dell'erroneità dei conteggi dell'Istituto, ha esposto un coefficiente di trasformazione errato non applicabile al caso di specie, come correttamente ha dedotto la parte resistente e come è agevole verificare consultando la Tabella A allegata alla L. 335/1995 in base all'età del ricorrente e alla data di decorrenza della pensione.

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.12.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.12.2024 13:16:02
GMT+02:00

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03